

Istituto Comprensivo Statale ERMANNO OLMI

Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).

Art. 1— Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell'Istituto Comprensivo Statale "ERMANNO OLMI"
2. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.
3. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 - Premesse

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di "attivare" la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di dispositivi e/o sufficiente connettività. L'istituto Comprensivo, attraverso il Team di innovazione digitale, attua la ricognizione delle necessità delle famiglie e dispone l'eventuale comodato d'uso.
2. Per Didattica digitale integrata **(DDI)** si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell'Istituto Comprensivo, come modalità didattica che in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.
4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.
5. La DDI consente di rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali o da condizioni di fragilità.
6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone
 - ✓ Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti.
 - ✓ Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti.
 - Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali
 - ✓ L'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
 - ✓ La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
 - ✓ Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un project work.
7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione.
 8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.
 9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.
 10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.
 11. L'Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando
 - attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;

- attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:

- il Registro elettronico AXIOS;
- la Google Suite for Education (o GSuite) è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni particolarmente utili in ambito didattico;
- Piattaforma Goto Meeting per riunioni che superano i cento partecipanti.

Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può comunque integrare l'uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web — facendo attenzione alla sicurezza dei dati e alla tutela della privacy - anche attraverso link da visionare che consentano di sviluppare e/o integrare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.

Per quanto riguarda l'**indirizzo musicale**, i docenti si avvalgono di Google Meet per le lezioni di gruppo e del software Skype per le lezioni individuali. Questa applicazione risulta più idonea al docente di strumento per suonare insieme all'alunno, poiché minimizza il ritardo nella riproduzione dei suoni.

L'orario di lezione viene programmato con l'alunno che attende la telefonata Skype del docente come concordato. I moduli di lezione sono di 45 minuti. I compiti oltre a essere scritti nel registro elettronico, vengono riportati nella chat di skype dell'alunno.

2. Nell'ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro elettronico in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni e registrano le assenze. L'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.
3. Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro elettronico l'argomento trattato, i compiti assegnati e l'attività richiesta al gruppo di studenti (ad es. Verifica di ...) avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.
4. L'insegnante crea per ciascuna classe e per ciascuna disciplina alla scuola secondaria, un corso su Google Classroom. L'insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email istituzionali di ciascuno (.....@icmaffucci.edu.it).

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue il calendario scolastico all'interno di un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico.

Nella scuola PRIMARIA, a ciascuna classe è assegnato un **monte ore settimanale** di 10 ore per la classe 1^a e di 15 per le altre classi.

Si ritiene opportuno non definire un unico prospetto per la scuola primaria perché gli spazi orari sono da intendersi nell'ottica della flessibilità in relazione alle caratteristiche della classe, anche

pensando alle possibili articolazioni in gruppi. All'interno del quadro orario saranno previsti gli insegnamenti degli specialisti (religione e inglese) da concordare con il docente interessato.

Nella scuola SECONDARIA a ciascuna classe è assegnato un **monte ore settimanale** di 20 unità orarie da 45 minuti; le classi ad indirizzo musicale svolgeranno le lezioni pomeridiane come da orario previsto. Alla luce del nuovo DPCM del 5 novembre 2020, si formulano due ipotesi di orario:

IPOTESI A (classi 1^a in presenza, classi 2^a e 3^a a distanza): le classi seconde terze inizieranno alle ore 9 fino alle ore 12.30 (quattro lezioni), secondo l'orario già in vigore.

IPOTESI B (tutte le classi a distanza). L' **ORARIO A DISTANZA** terrà conto dei seguenti aspetti:

- n° di MODULI DI LEZIONE (4 moduli settimanali per la scuola secondaria – tot. 20) e durata (45 minuti)
- ORARIO DI INIZIO LEZIONI (scegliere tra 8.30 oppure 9)
- ORARIO DI FINE LEZIONE (scegliere tra 11.45 o 12.15)
- RIDUZIONE DEL MONTE ORE PER MATERIA:
ITALIANO 4, STORIA E GEO 2, SCIENZE MATEM. 4-5, INGLESE 2, 2^a LINGUA 1-2, EDUCAZIONI E RELIGIONE 1 = **TOTALE SPAZI LEZIONE 20**

Il monte ore disciplinare non comprende attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone.

2. Tale riduzione dell'unità oraria di lezione è stabilita
 - per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti;
 - per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.
3. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.
4. Nella scuola secondaria, la riduzione del monte ore settimanale (da 18 spazi a 16 spazi) verrà recuperata attraverso 2 disposizioni che potranno essere svolte nelle proprie classi sia in presenza che a distanza, oppure in altre classi solo in presenza.
5. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.
6. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro l'ultima ora di lezione del docente interessato e non oltre le ore 17; i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00.

Art. 5 — Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la video lezione utilizzando Google Meet.

2. All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata tramite il registro elettronico alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:
 - accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall' orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
 - in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;
 - partecipare ordinatamente al meeting utilizzando la chat o attivando il microfono esclusivamente per le richieste di parola o per interventi richiesti dal docente e pertinenti la lezione. Ogni altro utilizzo (commenti, scambi di opinioni...) è considerato come “disturbo alla lezione”.
 - partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività;

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della session.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale, coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe.
2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi e Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi.
3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili.

Art. 7 — Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Suite for Education possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro da parte di tutti gli utenti (insegnanti e alunni/alunne).
2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
3. In particolare, è assolutamente vietato registrare, manipolare e diffondere immagini relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. Per tutti questi aspetti, si fa riferimento alla nota n. 11600 del MI del 3 settembre 2020.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, appena possibile prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base dell'orario della classe opportunamente rimodulato e ridotto.
2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con il coinvolgimento dei docenti del Consiglio di classe che abbiano ore a disposizione sono attivati:
 - dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona
 - dei collegamenti attraverso la piattaforma Gsuite che consentano di partecipare alle lezioni in presenza (DIDATTICA MISTA).

Le misure sopra descritte vengono attivate nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all' apprendimento dei soggetti interessati.

3. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale, garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la **DDI** segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza.

Il Documento di Istituto per la valutazione della DAD (datato 5 maggio 2020), insiste tuttavia sull'aspetto formativo della valutazione: *“la didattica a distanza richiede un ripensamento del modo di fare didattica, secondo modalità organizzative e procedurali differenti, spostando l'attenzione dalle discipline allo studente, cioè dal piano strettamente dei contenuti a quello delle competenze. La valutazione, strettamente correlata, sarà di conseguenza una VALUTAZIONE FORMATIVA, che andrà al di là del risultato fine a se stesso per puntare alla*

valorizzazione dei processi attivati, con una ricaduta significativa nel percorso di apprendimento”.

All'interno della valutazione degli apprendimenti, seppure in quest'ottica, si distinguono le valutazioni svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

2. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.
3. La valutazione della DDI è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate dalla Commissione Valutazione su mandato del Collegio dei docenti e dallo stesso approvate, riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa e nel Documento per la Valutazione della DAD ad esso allegato, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 11 — Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali e per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di tablet e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività sulla base del regolamento redatto dal team di innovazione tecnologica:

Art. 12 — Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale
 - a) prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
 - b) chi esercita la responsabilità genitoriale non dovrà in alcun modo violare il diritto alla privacy del docente nell'esercizio delle sue funzioni, intervenendo durante lo svolgimento della lezione a distanza.
 - c) La Scuola integrerà il Patto educativo di corresponsabilità con gli impegni riguardanti la **DDI** e in particolare la prevenzione e il contrasto di eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Si ribadisce che durante i colloqui con gli insegnanti non devono essere presenti le studentesse e gli studenti, se non su richiesta, né altri minori.